



**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
“SUAP”. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 25, COMMA 3, DEL D. LGS 59/10 E  
ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL D.P.R. 160/10 S.C.I.A.  
(SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ)  
E COMUNICA (COMUNICAZIONE UNICA).**

Come è noto, dal 30 settembre 2011 sono diventate operative le previsioni di cui al D.P.R. n. 160/10 (semplificazione e riordino degli sportelli unici per le attività produttive – Suap), in particolare la disciplina del “procedimento automatizzato” riguardante tutte quelle attività che sono soggette alla sola presentazione della s.c.i.a..

La previsione normativa in oggetto prescrive che tutte le attività produttive, il cui esercizio è soggetto o assoggettabile alla disciplina della s.c.i.a., debbano essere segnalate al Suap con modalità esclusivamente telematica.

Le norme citate, inoltre, al fine di garantire l'effettività della comunicazione in un giorno, hanno previsto che le s.c.i.a., se contestuali alla comunicazione unica (di seguito ComUnica), sono presentate al registro delle imprese che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

Allo scopo è stata implementata un'apposita funzione all'interno dell'applicativo Starweb che consente, in modo semplice ed intuitivo, l'allegazione alla ComUnica di una pratica indirizzata al Suap contenente la s.c.i.a. e la documentazione a questa unita.

Il registro delle imprese, appena ricevuta la pratica, con modalità automatica inoltra la s.c.i.a. e relativi allegati al Suap competente, rilasciando all'utente la consueta "ricevuta di accettazione di comunicazione unica" con gli estremi della avvenuta protocollazione automatica e contenente una apposita numerazione, senza valore sostitutivo del protocollo che poi assegnerà il Suap, attribuito specificatamente alla pratica indirizzata al Suap.

Si pone quindi il problema di individuare correttamente quali siano i casi in cui la s.c.i.a. debba pervenire al Suap esclusivamente con la ComUnica.

**NM 6/2011**



Detta individuazione è necessaria per il corretto funzionamento del "procedimento automatizzato", perché le "s.c.i.a. contestuali" se trasmesse direttamente al Suap con altri sistemi, quali la p.e.c., non possono da questo essere neppure protocollate, poiché carenti dal punto di vista formale (manca infatti la presentazione al registro delle imprese della documentazione obbligatoria per legge) e perché la procedura è illegittima per violazione di specifiche norme legislative (articolo 5 del D.P.R. n. 160/10).

Esaminiamo ora i casi in cui la s.c.i.a. è contestuale alla iscrizione nel registro delle imprese.

1. Impresa sia individuale che societaria 1 che si costituisce e contestualmente inizia l'attività con la presentazione della s.c.i.a.

La prassi più diffusa prevede che l'impresa si iscriva con una prima ComUnica nel registro delle imprese, acquisisca il numero r.e.a e la partita i.v.a. Viene iscritta inattiva. Successivamente, con una seconda ComUnica trasmette la s.c.i.a. al Suap e contemporaneamente iscrive la propria attività nel registro delle imprese 2.

L'impresa potrebbe peraltro iniziare l'attività lo stesso giorno in cui "nasce" come soggetto impresa. In questo caso deve chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente alla presentazione della s.c.i.a. con ComUnica.

La s.c.i.a. regionale prevede la possibilità di indicare in apposito campo che l'impresa è "In attesa di iscrizione al R.I. C.C.I.A.A." così come in altro apposito campo prevede l'informazione "In attesa di iscrizione al R.E.A.". L'imprenditore quindi può evitare di compilare gli spazi relativi al numero r.e.a., al codice fiscale e alla partita i.v.a. L'imprenditore trasmetterà dunque la s.c.i.a. con ComUnica. Il registro delle imprese riceve immediatamente dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale delle società e la partita i.v.a. delle società e delle imprese individuali e assegna immediatamente il numero r.e.a alla posizione dell'impresa. In attesa che vengano predisposti collegamenti per la trasmissione automatica di questi dati, il responsabile del procedimento Suap potrà rilevare i dati suddetti dalla visura della posizione iscritta nel registro delle imprese. Il Suap infatti ha accesso alla banca dati del registro delle imprese.



2. Categorie di imprese che devono presentare normativamente la s.c.i.a. con ComUnica al registro delle imprese:

- impiantista (elettricisti, antennisti, idraulici, ecc.) 3
- autoriparatore (motorista, elettrauto, gommista, carrozziere) 4
- impresa di pulizia, sanificazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione. 5
- impresa di facchinaggio e movimentazione merci 6
- produzione o commercio all'ingrosso con deposito di margarine e grassi idrogenati 7
- macinazione - mulini 8
- mediatore 9
- agente di commercio 10
- rappresentante di commercio 11
- spedizioniere 12
- mediatore marittimo 13
- artigiano, qualunque tipo di attività 14
- impresa costituita in forma societaria se con la modificazione acquisisca la natura di impresa artigiana 14
- consorzi con attività esterna, per qualunque tipo di attività 15
- enti pubblici economici, per qualunque tipo di attività 16
- esercizi di commercio di vicinato 17
- commercio all'ingrosso 18
- estetista 19
- acconciatore 19
- impresa costituita in forma societaria se, con la modificazione degli amministratori o dei soci, modifica il soggetto che conferisce i requisiti professionali dell'impresa



3. Impresa che inizia l'attività presentando la s.c.i.a. e contemporaneamente debba aprire la posizione assicurativa presso l'I.n.a.i.l. utilizzando ComUnica

L'impresa deve iscrivere necessariamente l'attività nel registro imprese il giorno della presentazione della s.c.i.a., poiché la comunicazione all'I.n.a.i.l. deve pervenire il giorno in cui inizia l'attività 20.

Nei tre casi sopra descritti:

- la s.c.i.a. può essere presentata solo al registro delle imprese utilizzando ComUnica, che provvede alla trasmissione immediata al Suap
- la s.c.i.a. presentata direttamente al Suap non è ricevibile, non potrà neppure essere protocollata e il Suap dovrà invitare l'utente a ripresentare la s.c.i.a. integrale tramite il registro delle imprese utilizzando ComUnica
- la data di avvio dell'attività coinciderà con la data della s.c.i.a. che dovrà corrispondere alla data dell'invio di ComUnica
- i sessanta giorni per la definizione del procedimento decorrono dalla data di rilascio della ricevuta ComUnica 21
- la data dell'invio di ComUnica avrà effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali (verranno automaticamente e contestualmente inviate le comunicazioni all'Inps, all'Inail e all'Agenzia delle Entrate).

Nel caso l'unico ente competente all'istruttoria sia il registro delle imprese e pertanto la s.c.i.a. relativa ai requisiti venga allegata alla pratica telematica del registro delle imprese, il funzionario camerale comunicherà al Suap, nel termine di sessanta giorni, la richiesta di sospensione termini per conformazione dell'attività e/o il provvedimento di inibizione alla continuazione dell'attività. Il Suap accreditato autonomamente dovrà comunicare all'utente tale richiesta e/o il provvedimento. Il Suap in delega alla Camera gestirà direttamente tali provvedimenti tramite la scrivania virtuale di *backoffice*.



Esaminati i casi in cui la s.c.i.a. è contestuale a un adempimento del registro delle imprese e quindi debba essere trasmessa al Suap con ComUnica, sembra opportuno valutare la procedura da adottare per le altre s.c.i.a.

Innanzitutto si osserva che l'impresa deve denunciare al registro delle imprese le notizie relative all'attività economica esercitata, l'inizio della medesima, come la modificazione e la cessazione della stessa. Sono le medesime informazioni contenute nella s.c.i.a.

Per questa ragione, quindi, l'impresa deve ed è necessario che trasmetta tutte le s.c.i.a. di inizio, modificazione e cessazione di ogni tipo di attività al registro delle imprese con ComUnica.

I vantaggi per l'impresa si possono così riassumere:

- certezza delle trasmissioni, poiché ComUnica rilascia una ricevuta che attesta l'invio della s.c.i.a. al Suap competente;
- trasmissione di tutte le comunicazioni dovute a qualunque pubblica amministrazione con un'unica istanza, con la certezza che i dati riferiti ai vari enti siano congruenti;
- possibilità di richiedere, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi, un certificato di iscrizione relativo anche all'attività esercitata per qualunque necessità, quali contratti di somministrazione, contributi o finanziamenti, partecipazione a gare d'appalto, ecc.
- la possibilità di recuperare la copia della documentazione trasmessa in qualunque momento e da qualunque terminale collegato al registro delle imprese, poiché gli atti vengono conservati nel r.e.a..

I vantaggi per il Suap e il Comune si possono così riassumere:

- ComUnica effettua almeno una parte dei controlli automatici che oggi in assenza di protocollo automatico il Suap non può eseguire, quali quelli relativi alla validità della firma digitale, alla funzionalità della p.e.c., alla correttezza del codice fiscale, ecc.;
- gli orari di ricezione e protocollazione coincidono con gli orari di massima di funzionamento degli uffici, sono vincolanti e non consentono comunicazioni nei giorni e negli orari in cui gli uffici non possono svolgere controlli immediati se necessari;



- il Suap, può immediatamente accedere per ogni s.c.i.a. alla documentazione e alle informazioni contenute nel registro delle imprese, come prescrive la norma regolamentare.

Si ritiene infine opportuno evidenziare che disposizioni simili alle presenti sono state adottate nelle scorse settimane dal Conservatore del Registro delle Imprese di Brescia dottor Antonio d'Azzeo.

Resta inteso che vanno rinviate a prossime note circolari altre considerazioni relative ai posteggi dei commercianti ambulanti, alle cosiddette pratiche "solo Suap", alla trasmissione degli "esiti" al r.e.a. e alla formazione del fascicolo elettronico d'impresa.

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, si può contattare il servizio Suap camerale all'indirizzo *e - mail* [cr.suap@cr.camcom.it](mailto:cr.suap@cr.camcom.it).

**CREMONA, 25 NOVEMBRE 2011**

**IL CONSERVATORE  
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**Dottor Nicola Maffezzoni**



1 una società può nascere attiva, a esempio, quando all'atto della costituzione viene conferita un'impresa individuale già operante o in caso di fusione, scissione, trasformazione eterogenea

2 l'impresa individuale che si iscriva inattiva al fine di ottenere numero r.e.a. e partita i.v.a., quando con una seconda istanza ComUnica invia la s.c.i.a non deve corrispondere nuovamente i diritti di segreteria alla Camera di commercio, la procedura infatti viene considerata unica seppur in due fasi (Circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 26649 del 12 aprile 2010)

3 articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99

4 articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99

5 articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 558/99

6 articolo 17 legge 57/01, articolo 4 decreto ministeriale 221/03 e art 72 del decreto legislativo 59/10

7 articolo 22, comma 4, decreto legislativo 112/98

8 articolo 41 della legge 69/09 e articolo 22 del decreto legislativo 112/98. Si rileva che la s.c.i.a. indirizzata alla Camera di commercio ha il medesimo contenuto di quella indirizzata al Comune

9 articolo 73 del decreto legislativo 59/10

10 articolo 74 del decreto legislativo 59/10

11 articolo 74 del decreto legislativo 59/10

12 articolo 76 del decreto legislativo 59/10

13 articolo 75 del decreto legislativo 59/10

14 articolo 5 legge regionale 1/07 e articolo 9 bis del decreto legge 7/07 convertito con legge 40/07 aggiunto con l'art. 6, secondo comma, lettera f) sexies del decreto legge 78/11

15 articolo 2612 codice civile (il consorzio è soggetto tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese nel momento in cui inizia attività esterna, può peraltro trasmettere la s.c.i.a. al Suap per iniziare un'attività esterna regolamentata solo se impresa, è infine impresa solo quando si iscrive nel registro delle imprese)

16 articolo 12 del del decreto del Presidente della Repubblica 581/95 (l'ente pubblico economico è soggetto tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese nel momento in cui inizia attività esterna, può peraltro trasmettere la s.c.i.a. al Suap per iniziare un'attività esterna regolamentata solo se impresa, è infine impresa solo quando si iscrive nel registro delle imprese)

17 articolo 6, primo comma, lettera g) e articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 114/98

18 Ministero dello sviluppo economico risoluzione n. 135873 del 6 ottobre 2010



19 Ministero dello sviluppo economico nota n. 153578 del 10 agosto 2011

20 articolo 12, comma 1, Testo Unico n. 1124/65

21 il protocollo camerale, poiché automatico e poiché attesta la trasmissione della s.c.i.a. al Suap, sostituisce quella del browser. In particolare, poiché il registro delle imprese effettua dei controlli automatici, comuni al S.u.a.p., quali a esempio la validità della sottoscrizione e la presenza di una p.e.c. a cui scrivere nel caso di necessità, l'istanza non viene protocollata se non in regola e bloccata anche ai fini del procedimento Suap.

Il registro imprese inoltre protocolla le istanze solo in orario di ufficio dalle 8:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì, quindi le istanze spedite la sera vengono protocollate il primo giorno lavorativo successivo, evitando anche al Suap di veder decorrere i termini quando gli uffici sono chiusi.

Combinato disposto dell'articolo 6, punto 1 "ricevute automatiche", coordinato con l'ultimo capoverso delle specifiche tecniche allegate al decreto del Presidente della Repubblica 160/10 e dell'articolo 12 decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che rinvia all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 581/95 a sua volta disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale 20 gennaio 2004